

FOGLIO INFORMATIVO
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE con garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
(fido di conto corrente – conto a rientro)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano
Telefono: 800 585 600 **Email:** gsinfo@volksbank.it **PEC** segreteria@pec.volksbank.it
Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it
Ubicazione server del Centro Servizi: Padova
Codice Banca ABI: 5856-0
Codice BIC: BPAAIT 2B
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5856
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214
Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma
Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COSA SONO GLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE CON GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che gli affidamenti a breve termine vengano assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e della normativa che regola il Fondo, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

La garanzia concessa "a prima richiesta" da MCC è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. La garanzia copre l'ammontare dell'esposizione della Banca nei confronti dei destinatari dei finanziamenti.

Per i Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dalle Disposizioni Operative del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum". Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Fondo, l'operazione garantita non sia perfezionata con le modalità e nei termini fissati dal regolamento, potrà essere richiesta una commissione di importo pari a euro 300,00.

Maggiori dettagli sulle Disposizioni Operative del Fondo sono reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it

I finanziamenti senza piano di ammortamento richiedono obbligatoriamente l'apertura di un conto corrente o conto anticipi presso la Banca sul quale, però, non siano già regolati altri affidamenti senza piano di ammortamento.

CHE COS'È L'OPERAZIONE DI AFFIDAMENTO CHIROGRAFARIO

Con l'affidamento chirografario la banca concede al cliente un affidamento, che può essere utilizzato con una (forma specifica) o più modalità di utilizzo (forma promiscua) regolate da specifiche condizioni economiche e clausole contrattuali, e mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità, fino alla cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare in una o più volte questa somma.

Se l'affidamento è concesso su un conto corrente di corrispondenza o su conto finanziamento l'affidamento può essere a tempo determinato o indeterminato e il cliente può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Se l'affidamento è concesso su un conto a rientro, l'affidamento ha sempre una durata predefinita e gli eventuali versamenti, nonché bonifici o altri accrediti effettuati dal cliente diminuiscono di fatto l'importo dell'affidamento originariamente concesso.

I principali rischi sono costituiti dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse e spese), dalla variazione dei rapporti di cambio qualora l'affidamento sia utilizzabile in valuta estera e dall'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso quando questi scendono al di sotto della soglia indicata, se è prevista la clausola di tasso minimo.

REQUISITI

Requisiti per la concessione di un affidamento: valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti, apertura di un conto corrente.

Per l'affidamento la Banca richiederà l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito da Mediocredito Centrale in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Disposizioni Operative reperibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (www.fondidigaranzia.it).

CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE L'AFFIDAMENTO

Tipologia Finanziamento	Conto corrente	Conto a rientro
Indice di riferimento	EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi (365) rilevato con valuta primo giorno lavorativo del trimestre in corso arrotondato al successivo 0,250% - minimo 0,000%. Adeguamento del tasso: trimestrale; valuta 01.01. - 01.04. - 01.07. - 01.10.	
Valore indice di riferimento	4,250%	
Spread	8,700%	5,500%
TAN	12,950%	9,750%
Importo Accordato*	500.000,00	75.000,00
Durata	A scadenza	
Spese accessorie		30,00€ /trim.
Commissione servizio affidamento: 0,50% a trimestre		
TAEG**	15,809%	11,596%

*Importo massimo complessivamente garantito dal Fondo: euro 5.000.000,00 o 2.500.000,00 per richieste in de minimis o regime di esenzione.

**Il TAEG è calcolato supponendo che il fido sia prelevato subito, per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento (3 mesi/18 mesi).

Per le condizioni standard, le clausole relative a particolari forme di utilizzazione del credito, e i rischi connessi all'investimento, si rinvia ai Fogli Informativi dedicati alle singole tipologie di finanziamenti:

- Conto corrente: Foglio Informativo FI 17
- Conto a rientro: Foglio Informativo FI 17

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle Aperture di Credito in conto corrente ed agli Scoperti senza affidamento può essere consultato in succursale e sul sito internet della banca (www.volksbank.it). In nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni di spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso che il finanziamento sia oggetto di annunci pubblicitari che offrono il beneficio di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nel presente foglio informativo, il termine per avvalersi delle facoltà promozionali è quello indicato nell'annuncio stesso.

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore in %	Arrotondato allo 0,250% superiore - minimo 0,000%	Tasso annuo nominale applicato*
30.09.2023	Euribor 3 mesi (365)	4,010	4,250	15,250%

* il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso

Invio comunicazioni:

La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico/telematico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca. Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.

La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica.

Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza. Le comunicazioni in forma telematica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Nell'affidamento a **tempo determinato (rimborsabile oltre tre mesi dal prelievo)**, alla scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

Il cliente, che riveste la qualifica di consumatore, ha diritto di recedere dall'apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla filiale presso la quale è stato sottoscritto il presente contratto.

In tali casi, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi (come convenuti all'art. 4 del presente contratto), spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

2. Nell'affidamento a **tempo determinato, ossia qualora il rimborso delle somme dovute debba avvenire da parte del cliente entro tre mesi dalla data del prelievo**, alla scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

Il cliente può recedere dall'apertura di credito concessa dalla Banca anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca e avrà effetto soltanto dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto.

3. Il cliente può inoltre, indipendente da quanto previsto dai precedenti commi, recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, a condizione che:

- ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;
- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

Dal momento in cui il recesso acquista efficacia si sospende l'utilizzo dell'affidamento. In presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita il recesso dall'affidamento concesso per la richiesta di garanzie bancarie diventa operativo al momento della restituzione del documento originale della garanzia bancaria. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

4. La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinate senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c. inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso il cliente non può utilizzare il credito concesso con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca.

5. Nell'affidamento a **tempo indeterminato/a revoca** il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. Dalla data di efficacia del recesso è sospeso, con effetto immediato, l'utilizzo del credito concesso.

La Banca può recedere dall'apertura di credito (a revoca) concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. – la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa con lettera raccomandata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il cliente ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it, per posta elettronica certificata all'indirizzo compliance@pec.volksbank.it, via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta dell'Ufficio Reclami entro i termini indicati sopra, il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua compe-

tenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancario-finanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it;

- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

LEGENDA

Commissione servizio affidamento – CSA (Commissione onnicomprensiva)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Prezzo del denaro espresso in valore percentuale come tasso nominale annuo e applicato sull'utilizzo dell'affidamento. Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo tale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG consente di mettere a confronto varie offerte.
Tasso di sconfinamento e tasso di mora	maggiorazione del tasso debitore per utilizzi oltre i limiti del fido o maggiorazione del tasso d'interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale (TEG)	Il tasso effettivo globale (TEG) è un valore espresso in percentuale il quale contiene tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.